1694

20 NOV 1906

N. 43.

Comune di Selargius

Seduta straordinaria del Consiglio Comunale

CONVOCAZIONE 2ª

OGGETTO

Modificazioni al Regolamento di polizia mortuaria.

L'anno millenovecento sei addì tredici del mese di Settembre nella casa comunale e nella sala delle adunanze alle ore 10 antim. meridiane.

Con osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale nella persona dei Signori Puggioni Efisio Luigi Sindaco Presidente, Dejana Secci Efisio, Melis Vincenzo, Cara Domenico, Dejana Camba Giuseppe.

Consiglieri con l'assistenza di me Segretario Comunale infradescritto. Assenti gli altri.

In continuazione della seduta di in conformità degli oggetti e proposte di numeri, il Signor Sindaco ha fatto dar lettura dal Segretario dell'Ordinanza

Prima lettura favorevole

emessa dal Consiglio Provinciale Sanitario nel 6 corr. Agosto, in ordine alle modificazioni da introdursi nel Regolamento di Polizia mortuaria, ed invita il Consiglio a provvedere.

Il Consiglio Comunale

Sentita la lettura dell'ordinanza in parola.

Considerato che si ritengono ammissibili le modificazioni proposte agli Articoli 3. 4. 17. 19 e 24, ma non quelle proposte all'Art 5 e seguenti, poichè la mortalità media annuale è di 61 e non di 618, che costituisce la cifra dei decessi avvenuti nel Decennio 1896. 1905 + e quindi l'opera di un solo individuo adibito per custode e seppellitore, si ritiene sufficiente, potendo benissimo attendere e disimpegnare tutte le incombenze prescritte dal regolamento, compresa la escavazione delle fosse nella misura prescritta, ed in proporzione di cinque al mese.

Unanime Delibera

Di modificare come nel testo gli articoli 3. 4. 17. 19 e 24 del Regolamento di polizia mortuaria, respingendo le mochi-

spiegazioni proposte all'Art 5 e seguenti perchè non necessarie.

Ordina di coordinare il testo del Regolamento con le proposte modificazioni.

Letta viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco f.to Puggioni. Il Consigliere Anziano f.to Dejana. Il Segretario f.to Romagnino.

Per copia conforme data in Ammin.ne

Il Segretario Comunale

Romagnino

Pubblicata il 16 Settembre 1906

come giorno di Domenica senza opposizione.

Delegino 17 SET 1906

Il Segretario Comunale

Romagnino

N.° 10770
152-16

Visto, si approva, su conforme parere del Consiglio provinciale Sanitario

Cagliari 24 Novembre 1906

P.f Prefetto

Comune
di
Selargius

Regolamento sul servizio
del Cimitero

Regolamento locale di Polizia Mortuaria del Comune di Selargius

Art.° 1.°

Per l'esecuzione degli artt.° 88 e 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.° D.° 25 Luglio 1892 N.° 448 la polizia del Cimitero è esercitata, sotto la dipendenza del Sindaco e salve le attribuzioni di competenza dell'Ufficiale Sanitario Comunale, da un Direttore nominato dal Consiglio Comunale.

Art.° 2.°

L'Ufficio del Direttore è gratuito

Art.° 3.°

Il Direttore è incaricato di coadiuvare il Sindaco nella esecuzione del presente regolamento, riferendole tutti i casi d'infrazione al medesimo, per gli opportuni provvedimenti.

Art.° 4.°

Il Direttore sorveglia rigorosamente che le sepolture private, le lapidi con iscrizione ed i monumenti siano collocati nella località designata volta per volta dal Consiglio Comunale ed approvata dalla Prefettura.

Invigilerà che l'impresario di trasporti funebri ed i suoi agenti nonchè quello per il confezionamento di feretri e dei cippi, adempiano esattamente alle obbligazioni specificate ed assunte nei relativi capitoli d'impresa denunciando al Sindaco ogni caso di contravvenzione.

Dirige il custode ed il seppellitore e gli altri operai che potessero venire assunti ai lavori occorrenti al Cimitero, e riferisce sul loro comportamento e condotta.

Determina il sistema e l'ordine con cui si debbano eseguire le piantagioni di alberi d'ornamento e fiori.

Approva, disapprova rettifica e corregge le iscrizioni lapidarie e monumentali, prima di essere messe a posto. Propone all'Amministrazione Comunale le riparazioni occorrenti, per la conservazione in buono stato dei mobili, arnesi ed attrezzi, e del fabbricato del Campo Santo, dei muri di cinta, viali e piante, accompagnando tale proposte da tutte quelle osservazioni, che crederà necessarie.

Indicherà e rileverà ai rispettivi proprietari le riparazioni o modificazioni che potranno occorrere alle sepolture, lapidi e monumenti di ragione delle private famiglie, giacchè la conservazione di questi in istato decoroso sta a loro carico, sotto la sorveglianza del Municipio.

Impedisce che s'introducano servitù, abusi e usanze disdicevoli, di qualunque sorta, pregiudizievoli al Cimitero, sia nell'interno che all'esterno, nè permetterà l'introduzione nello stesso di oggetti estranei al servizio, o di animali, nè che si estragga terra, pietre, erba, fiori, fronde o qualsivoglia altra cosa inerente al suolo interno del medesimo.

Nelle occasioni di concorso straordinario, richiederà dalla Civica Amministrazione l'assistenza di quel numero di vi-

gili che potrà essere necessario.

Del custode

Art.° 5°

È dovere del custode di trovarsi pronto ad aprire le porte del Cimitero ogni qualvolta occorra introdurre cadaveri per essere inumati, chiudendole di nuovo, dopo eseguita la inumazione, la quale procurerà che venga eseguita a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art.° 6°

Il custode deve trovarsi nel Cimitero tutti i giorni dalla levata del sole al tramonto, rimanendo a disposizione della Giunta nell' impiegarlo in altri lavori per conto del Comune.

Art.° 7°

Vigilerà che le persone, le quali entrano nel Cimitero, si uniformino in tutto al prescritto del presente regolamento, nè che venga praticata la apposizione di segni, scritture ed altri oggetti attorno ai muri interni ed esterni, nè siano deturpati i monumenti, le iscrizioni, o arrecato guasto alle piante ed ai fiori.

Art.° 8°

Non permetterà in modo assoluto che sia posta alcuna iscrizione lapidaria, o croci fuori delle dimensioni ordinarie, senza averne prima ricevuto il permesso scritto del Direttore.

Art.° 9°

Nel giorno della commemorazione dei defunti, presterà assistenza ai pietosi che volessero deporre fiori, corone, lampade od altro nelle tombe dei loro cari, senza pretendere alcun compenso.

Art.° 10°

Conserverà gli utensili, attrezzi, arnesi e mobili servienti al Campo Santo e di essi dovrà tenere registro e risponderne.

Terrà in ordine e ben puliti i registri prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art.° 11°

Il custode dipende immediatamente dal Direttore, per quanto riguarda il servizio da lui affidato, e dall'Autorità Municipale per la disciplina.

Sarà nominato dalla Giunta Municipale.

Del seppellitore

Art.° 12°

Il seppellitore è posto sotto gli ordini immediati del custode ed a lui deve obbedire in ogni cosa, restando sempre sotto la dipendenza del Direttore.

È nominato dalla Giunta.

Art.° 13°

I suoi uffici principali sono:

a) Delineazione, formazione e riempimento delle fosse.

b) Inumazione dei cadaveri

c) Polizia del Cimitero

d) Raccolta degli ossami e loro interramento e deposizione nella cripta: in generale tutti i servizi di questa natura.

e) Nell'Estate specialmente vigilerà le fosse riempiute nei giorni precedenti, per otturare con nuova terra umida le screpolature ed altri guasti sorgicatesi.

f) Di frequenti vigilerà, anche tutti i canali destinati a tramandare le acque piovane e li ripulirà dalle foglie ed immondezze che vi si fossero ammucchiate.

g) È assolutamente vietato di togliere dalle casse qualunque oggetto di cui le famiglie le avessero adornate.

h) È del pari proibito al seppellitore di procurarsi mancie.

i) Deve trovarsi all'orario stabilito pel custode nel Cimitero.

l) In ogni giorno il seppellitore deve attendere al tracciamento ed alla scavazione di nuove fosse, in modo da tenerne sempre pronte tre per adulti e due per bambini; al ripulimento e riadattamento delle fosse colmate; all'istirpazione ed abbruciamento delle erbe; alla pulizia dei viali, ed in generale a tutti i servizi, che, nell'interesse della pulizia e conservazione del Cimitero saranno ordinati dal Direttore, e per esso dal Custode.

La Giunta è in facoltà di affidare le funzioni di custode e di seppellitore ad una sola persona che stia sotto la dipendenza del Direttore.

Polizia del Cimitero

Art.° 14.°

Il Cimitero starà aperto al pubblico in tutti i giorni festivi dall' 1 alle 4 nell' Inverno e dalle 3 alle 7 nell' Estate e negli altri giorni non potrà essere visitato se non con ordine scritto dal Direttore.

Nei giorni di pioggia, il camposanto rimarrà chiuso: e non potrà essere visitato senza un permesso del Direttore.

Art.° 15.°

È proibito l'ingresso al Cimitero ai ragazzi che non siano sotto la custodia di persone adulte.

Sarà vietato di fumare entro il recinto del Cimitero ~~per qualunque~~ ~~ogni circostanza~~.

Art.° 16.°

I cavalli, le vetture ed i carri non potranno entrare nel Cimitero, che per il servizio interno del medesimo.

La introduzione dei cani od altri animali, anche condotti a mano, è assolutamente vietata.

Art.° 17.°

L' area tutta del Cimitero, i viali interstizi, ed intervalli fra una fossa e l'altra, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni qualunque impedimento, dovendosi di continuo curare la più scrupolosa raccolta, ed il ~~collocamento~~ nell'ossario delle ossa, che potessero eventualmente trovarsi alla superficie del campo.

Art.° 18.°

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori, o di arbusti sempre verdi, sulle sepulture particolari o nei viali è vietata in tutta l'estensione del Cimitero. Le erbe che vi germogliano, di volta in volta dovranno essere tagliate, estirpate ed abbruciate nel recinto stesso del Cimitero.

Art.° 19.°

Nel caso che le croci venissero abbattute dal vento, o per qualsiasi causa, dovrà il custode rimetterle subito a posto, qualora siano ancora servibili: riponendole in caso opposto in un angolo della ~~Cimitero, o di Deposito~~ Cimitero per abbruciarle, sempre nel recinto del Cimitero, ogni qualvolta non venissero ritirate o sostituite, da chi di ragione, entro un mese dall'avutone avviso.

Art.° 20.°

Fino alla rinnovazione delle fosse, sarà in facoltà dei parenti, di fare racconciare le croci ed i monumenti sulle fosse dei loro defunti, di rinnovarli e ringiovanirne le iscrizioni in modo però che non rechino imbarazzi agl'inservienti del Cimitero, ai visitatori, e non si danneggino le sepolture, le croci ed i monumenti vicini.

Art.° 21.°

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorte al muro, vestibolo, portichetto, alle croci, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nel Cimitero.

Art.° 22.°

Le iscrizioni sulle croci e sulle lapidi monumentali, destinate ad essere esposte al pubblico, nel Cimitero, non dovranno contenere nessuna allusione, o sentenza, o parola meno conveniente; ed a quest' uopo, prima della loro incisione, dovranno essere sottoposte al visto del Direttore.

Divisione del Cimitero

Art.° 23.°

L' area di tutto il Cimitero non compreso l'Edificio di ingresso è riconosciuta di metri 76,96 e di metri 51,50 nella sua media larghezza, e così della superficie totale di m. q. 4064,94

Quest' area divisa in due quadrati, resta assegnata, meno il viale principale centrale ai seguenti usi.

a) Pei bambini minori di anni sette le parti inferiori dei quadrati aderenti all' edificio d' ingresso.

b) Per gli acattolici o nati morti le parti superiori dei quadrati aderenti alla camera mortuaria ed alla sacrestia.

c) Per le altre sepolture il rimanente dei quadrati.

Distribuzione, condizioni e tariffa per le sepolture private e perpetue da alinearsi

Art.° 24.°

Osservato il disposto degli art.i 97, 98, 99 e 100 del regolamento generale di polizia mortuaria, e salvi i diritti già acquisiti prima della promulgazione del detto regolamento e del presente, sono determinati, come in appresso, i siti da alienarsi nel pubblico cimitero per sepolture private. L'area all'uopo destinata è di mq. 300.00.

1ª Categoria. Area per cappella, da costruirsi in continuazione dell'edificio d'ingresso, ad ambe le parti laterali del medesimo, mediante materiali in pietra con malta di calce e sabbia a volta solida, con pavimento di marmo, con cancellata di ferro, intonacata internamente con terra di rocca o polvere di marmo, con o senza ornati, cornici, cimase o colonne. Dell'area non superiore a m. q. 10, per ogni metro quadrato L. 20.00 30

2ª Categoria. Area per monumento marmoreo, lungheso il viale principale dei quadrati, di un valore non inferiore alle lire 500 a lire 12.50 il m. q. per non più di 10 m. q. 20

3ª Categoria. Area per monumento marmoreo lungheso i viali secondari di un valore non inferiore a lire 250 a lire 6.25 il m. q. e per non più di 5 m. q. 12

4ª Categoria. Area per monumenti nei viali che fiancheggiano i muri di cinta per un valore non inferiore alle lire 100 e per non più di m. q. 2.50 a lire 3. il m. q. 6

5ª Categoria. Area per monumentini o lapidi addossate ai muri di cinta, a lire 1,50 il m. q. e per m. q. 2. 3 -

Art.° 25.°

I monumenti di cui alle categorie 1ª e 2ª devono erigersi non più tardi di 3 anni dalla data della tumulazione ed inumazione eseguita nell'area concessa, e previo disegno da approvarsi dal Municipio, il tutto sotto pena di perdere la proprietà del sito e la somma sborsata.

Art.° 26.°

I monumenti o lapidi delle categorie 3ª 4ª e 5ª devono erigersi non più tardi di due anni dalla data del seppellimento nell'area concessa, previo disegno e con la comminatoria di cui all'articolo precedente.

Art.° 27.°

Sarà però permesso a chiunque di porre delle croci in ferro, artisticamente lavorate, sopra basi di pietra, od in pietra granitica, oppure dei piccoli monumentini fissati verticalmente nel terreno dell'altezza di metri uno e centimetri cinquanta e della larghezza di centimetri sessanta per gli adulti; e di metri uno sopra una larghezza di centimetri quaranta pei fanciulli, ma l'occupazione dell'area, sarà solo temporanea, fino all'epoca dell'esumazione ordinaria, prescritta dall'art.° 73 del regolamento di polizia mortuaria.

Per tali concessioni si corrisponderà un diritto fisso di lire 2 per gli adulti, e di lire 1 per i bambini.

Art.° 28.°

È altresì permesso di deporre sulle fosse comuni fiori e ghirlande, coltivare fiori a piccoli arbusti, in modo che il ceppo ed i rami non ingombrino altre sepolture, e non siano più alte di metri uno e centimetri cinquanta.

Trasporto dei cadaveri
Art.° 29.°

Il trasporto dei cadaveri al Camposanto si farà per cura del Municipio.

Art.° 30.°

Questo trasporto dovrà essere fatto; nei mesi di Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre dalle otto alle 11 antimeridiane, e ~~dalle~~ dalle 2 pomeridiane alle 4; nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre ed Ottobre dalle 7 alle 11 antimeridiane, e ~~dalle~~ dalle 4 pomeridiane alle 6; nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto dalle 6 alle 10 antimeridiane, e dalle ~~5~~ 5 pomeridiane alle 7.

Art.° 31.

Ogni cadavere di persona a domicilio dovessere involto in un lenzuolo, oppure coperto o vestito in altra guisa decente, ma non mai nudo.

In nessun caso i cadaveri che devono essere inumedia-

tamente inumati, potranno essere trasportati se non siano in casse chiuse.

Ciò per il disposto dell' Art.° 18 del regolamento di polizia mortuarie 25 Luglio 1892

Art.° 33.°

Il trasporto deve effettuarsi in lettiera chiusa, salvo il disposto dell' art.° 20 del regolamento generale di polizia mortuaria.

Art.° 34.°

I cadaveri di persone morte di malattia contagiose, verranno trasportati con le precauzioni volute dal suddetto regolamento direttamente dell' abitazione del defunto al cimitero, senza verun accompagnamento, tranne quelle indispensabili per il loro trasporto.

Art.° 35.°

I cadaveri delle persone morte di malattia comune, non potranno essere lasciate nella chiesa, oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle esequie, qualora però, siansi manifestati i segni della putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che la lettiera vi si fermi davanti alla porta per l' adempimento delle cerimonie religiose, ritenuto che in nessun modo tale fermata, ecceder à i quindici minuti.

Disposizioni diverse.

Art.° 36.°

Il custode e le altre persone addette al Cimitero, debbono concorrere, ciascuno secondo le rispettive incombenze ad assicurare l'adempimento di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art.° 37.°

Le persone addette al servizio del Cimitero mancando ai doveri loro imposti dal presente regolamento, ovvero non adempiendo alle loro obbligazioni, saranno, su proposta del Direttore, sospese dal Sindaco dall'impiego con ritenuta del salario, per giorni quindici, riferendosene alla Giunta, che potrà licenziarle, se del caso.

Art.° 38.°

Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo regolamento, saranno punite con le pene sancite dall'art.° 66 della legge 22 Febbraio 1888 per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, da applicarsi a norma della gravità loro e delle circostanze; salvo che le medesime siano già punite altrimenti dal Codice penale, o dalle leggi o regolamenti generali.

Art.° 39.°

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento si osserveranno le prescrizioni degli art.° 201, 202 e 203 della vigente legge comunale e Provinciale, approvata in testo unico col R.° D.° 4 Mag.

gio 1898 N° 164, bastando che la Denuncia sia fatta dal Direttore.

Art° 40°

Il presente regolamento avrà pieno vigore quindici giorni dopo la sua approvazione e pubblicazione all'albo pretorio.

Adottato con Deliberazione Consigliare 31 Maggio 1906

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

